

CONFERENZA DISTRETTUALE
SULLA RIFORMA "CARTABIA" IN MATERIA DI FAMIGLIA

PROTOCOLLO
IN MATERIA DI CURATORE E CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Presidente della Corte d'Appello di Ancona,
i Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino),
i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino,
il Presidente dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini Forensi delle Marche,
i Presidenti e Coordinatori delle associazioni AIAF, AMI, Camera Minorile, CAMMINO, ONDIF, Avvocatura e Famiglia, della regione Marche,
il Prof. Romolo Donzelli, Ordinario di diritto processuale civile, Università degli Studi di Macerata,

convengono quanto segue.

PREAMBOLO

La riforma c.d. Cartabia in materia di famiglia ha codificato, nell'ambito dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, la figura del curatore del minore (art. 473 bis.7 c.p.c.) e del curatore speciale del minore (art. 473 bis.8 c.p.c.).

Il Documento di sintesi e programmatico della Conferenza Distrettuale sulla riforma "Cartabia" in materia di famiglia, sottoscritto ad Ancona il 10 luglio 2024, ha previsto che *"In ogni circondario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati predispose un elenco di professionisti disponibili a svolgere l'incarico di curatore speciale curandone annualmente l'aggiornamento. Gli elenchi, completi dei curricula e di ogni altra informazione utile, sono comunicati a gennaio di ogni anno alla segreteria dei Tribunali del distretto, che potranno tener conto di eventuali ulteriori disponibilità da parte di professionisti non avvocati"*.

Il presente Protocollo intende dare attuazione a tale disposizione, convenendosi da parte dei sottoscrittori che è tuttavia necessario che nei predetti elenchi siano presenti professionisti dotati di specifiche competenze in materia di famiglia e minori, attesa la rilevanza sociale dei compiti che essi svolgono, allo scopo di garantire al giudice una scelta oculata e rapportata alla delicatezza del caso concreto (come da raccomandazioni del CNF).

La formazione di un elenco di avvocati disponibili ad assumere funzioni di curatore, rientra nel potere di tenuta degli albi, registri ed elenchi che la legge professionale forense ha affidato, con ampia ed omnicomprensiva clausola finale, agli ordini circondariali ai sensi dell'art. 25 della legge professionale n. 247/2012; peraltro, in via generale si precisa che la formazione di un elenco distrettuale non vincola di per sé il giudice a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto.

A tal fine gli elenchi saranno costituiti attraverso *data base* elettronici dove, per ogni singolo avvocato disponibile, saranno evidenziati i titoli preferenziali nell'attribuzione dell'incarico, costituiti dal possesso dei requisiti descritti all'art. 3.

* * *

Le finalità del presente Protocollo sono le seguenti:

- disciplinare uniformemente a livello distrettuale, nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Ancona, i criteri di formazione, di tenuta ed aggiornamento, dell'Elenco dei curatori e curatori speciali del minore, tenuto da ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati circondariale, da nominarsi nei procedimenti civili e minorili, ai sensi degli artt. 473-bis.2, 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c.;
- consentire che i professionisti nominati siano dotati di una adeguata competenza specifica in materia, tenuto conto della complessità dei diversi procedimenti, e assicurare che i magistrati chiamati alla nomina del curatore siano in possesso di tutte le informazioni utili per garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori nel procedimento;
- promuovere una adeguata formazione dei professionisti interessati all'iscrizione nei suddetti elenchi che coinvolga la partecipazione ed il contributo delle istituzioni e delle varie associazioni;
- individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi dei curatori speciali ammessi al patrocinio a spese dello Stato, al fine di rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione, di assicurare omogeneità di trattamento in ambito distrettuale e di garantire che tale determinazione sia aderente al pregio, alla difficoltà e all'impegno dell'attività svolta dall'avvocato nella sua veste di curatore speciale;
- individuare le modalità di compenso dell'attività di curatore del minore svolta da professionisti estranei alla famiglia e non operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, al fine di garantire che detto compenso sia adeguato all'impegno per l'attività svolta.

Le indicazioni contenute in questo protocollo di intesa sono in particolar modo dedicate all'ipotesi in cui le funzioni di curatore speciale o di curatore vengano a cumularsi in capo alla stessa persona esercente la professione forense, iscritta all'Albo degli Avvocati per i circondari ricompresi nel distretto di Corte d'appello di Ancona, e per l'effetto in grado di poter esercitare personalmente anche lo *ius postulandi* nell'interesse del minore.

In linea di principio si ribadisce che il curatore speciale non può configurarsi come figura "ausiliaria" del giudice, svolgendo il proprio incarico nell'esclusivo interesse del minore e

perseguendo un interesse autonomo ed indipendente da ogni altra parte processuale e/o sostanziale.

Nel caso del curatore nominato ai sensi dell'art. 473 *bis*.7 c.p.c., le indicazioni del presente Protocollo possono trovare applicazione in quanto compatibili.

1. ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI CIRCONDARIALI.

1. E' istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello di Ancona, eventualmente con sottopartizioni mandamentali ove ritenuto opportuno per l'estensione territoriale di competenza, un Elenco degli avvocati disponibili ad assumere le funzioni di curatore del minore *ex art. 473-bis.7*, comma secondo, e di curatore speciale *ex art. 473-bis.8* c.p.c.

2. Gli elenchi sono aggiornati e revisionati periodicamente, almeno alla fine di ogni anno, e sono comunicati a gennaio di ogni anno alla segreteria dei Tribunali del distretto.

2. CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NEGLI ELENCHI.

1. L'avvocato che chieda l'iscrizione nell'Elenco deve presentare apposita domanda, secondo l'allegato modello, integralmente compilato e sottoscritto.

2. L'inserimento nel predetto elenco è comunque subordinato alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati pari ad almeno due anni;
- b) non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti;
- c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;
- d) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi forensi sia ordinari che deontologici e aver conseguito durante l'ultimo anno almeno 6 crediti formativi in materia di diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie;
- e) essere in regola nell'adempimento degli obblighi previdenziali e di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
- f) essere garantito per la responsabilità civile professionale in relazione anche alla specifica funzione di curatore del minore e di curatore speciale del minore;

3. Tutte le altre informazioni contenute nel modello di domanda, in particolare inerenti all'esperienza professionale specifica maturata in concreto ed i titoli di cui l'aspirante è eventualmente in possesso, verranno riportati nell'Elenco per separate colonne, al fine di orientare agevolmente il giudice che deve provvedere alla nomina sulla peculiare idoneità del professionista nel singolo caso concreto.

4. La permanenza nell'elenco è subordinata al conseguimento di almeno 6 crediti formativi in materia di diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su base annua, cioè dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre di ciascun anno.

3. CRITERI PREFERENZIALI PER LA NOMINA.

1. Ferma restando la possibilità di iscrizione nell'elenco per tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, costituiscono criteri preferenziali per la nomina quale curatore speciale o curatore del minore i seguenti:

i) aver partecipato ad un qualificato corso di formazione specifica sulla disciplina del curatore speciale/curatore del minore e sulle funzioni attribuitegli dalla legge, regolarmente accreditato dal C.O.A. o dal C.N.F ovvero organizzato da un'associazione accreditata e tale da fornire almeno 12 crediti formativi;

ii) avere esercitato nel corso dei cinque anni precedenti il ruolo di curatore e curatore speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi.

2. Gli ordini professionali si impegnano a rendere accessibili annualmente le nomine conferite anche ai fini del monitoraggio dei criteri indicati nel protocollo. A tal fine ogni professionista comunicherà entro il 31 dicembre di ciascun anno il numero di incarichi ricevuti e i COA renderanno pubblici il numero degli incarichi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA DEL CURATORE SPECIALE.

1. Il curatore speciale del minore è tenuto a mantenere la propria autonomia ed indipendenza nei confronti del giudice, delle parti e di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, in particolare dei genitori e del rispettivo ramo parentale nonché dei rispettivi difensori, del consulente tecnico d'ufficio ove nominato e di ogni altro ausiliario nominato dal giudice o dalle altre parti, degli operatori dei Servizi socio-sanitari o dei terapeuti del minore, chiamati ad intervenire, dei tutori se nominati, degli eventuali affidatari a qualsiasi titolo anche in forma di comunità organizzata sotto disciplina imprenditoriale di settore, nonché di eventuali altri curatori o curatori speciali in presenza di più minori.

2. Il curatore speciale deve aggiornare e migliorare costantemente la propria specifica competenza professionale, prestando specifica attenzione al dovere di competenza in relazione al singolo caso in cui verrà nominato; deve provvedere tempestivamente con diligenza ed onore a tutti gli adempimenti processuali nelle fasi progressive del singolo procedimento ed eventualmente richiedere l'ammissione, ricorrendone le condizioni, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; deve agire con urgenza secondo l'evenienza e la necessità, occorrendo anche mediante impugnazione dei provvedimenti; deve inoltre partecipare personalmente alle udienze e ad ogni altra attività ove sia prevista la presenza personale, evitando sostituzioni salve le ipotesi di impedimento assoluto e comunque attraverso altro professionista parimenti qualificato.

3. Il curatore speciale provvede all'ascolto del minore quando ne ricorrono i presupposti di legge, attraverso l'adeguato confronto personale, condotto con modalità anche comunicative consone all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alla effettiva capacità di discernimento raggiunta. Nell'ascoltare il minore deve comunque adottare ogni cautela opportuna nel singolo caso, quali il luogo a ciò destinato (non necessariamente coincidente con il proprio studio professionale ove non dotato di un ambiente consona), l'orario e la tempistica rispetto agli altri impegni salienti del minore, deve inoltre informare il minore con particolare cura secondo tutte le vigenti previsioni di legge che riguardano il suo caso, nonché sull'andamento del giudizio e sull'esito delle decisioni assunte man mano dal

giudice, rendendolo massimamente consapevole, con linguaggio adatto alla sua età e alle sue condizioni psico-fisiche.

4. Se ritenuto opportuno a garantire la tutela effettiva dei diritti del minore, acquisisce informazioni in merito al suo ambiente familiare, parentale, amicale e sociale, ivi comprese le istituzioni scolastiche frequentate, i sanitari di riferimento quali il pediatra del SSN, i centri sportivi, le istituzioni delle altre attività extrascolastiche e simili, le aspirazioni e le problematiche vissute.

5. Infine, l'avvocato che assume le funzioni di curatore speciale, oltre al rispetto dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici sanciti nel vigente C.D.F. agli artt. 9, 14, 15, 18, 19 e 24, ha l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito o assista in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, sino al terzo grado di parentela e affinità, nonché le parti di unioni civili o i conviventi delle stesse, ed ha l'obbligo di garantire l'anonimato del proprio assistito, astenendosi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento. Le stesse disposizioni si applicano ai professionisti che facciano parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 Codice Deontologico Forense).

5. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO IN AMBITO DISTRETTUALE.

1. Le istituzioni e le associazioni convengono sull'opportunità di istituire in sede distrettuale, uno specifico Corso di formazione, da tenersi ogni anno, che sia frutto del concorso di tutte le componenti professionali in modo paritetico, coinvolgendo, possibilmente, tutti gli atenei presenti sul territorio distrettuale (UNIVPM - Università Politecnica delle Marche, UNICAM - Università di Camerino, UNIMC - Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo). Nella prima attuazione del Protocollo, il corso sarà organizzato in collaborazione con l'Università di Macerata che si è dichiarata disponibile in tal senso.

2. In conformità agli obiettivi del presente Protocollo, il Corso avrà lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni teorico-pratiche necessarie al corretto assolvimento delle funzioni di curatore speciale innanzi al tribunale ordinario e minorile, comprese le opportune nozioni istituzionali di psicologia e pedagogia.

3. L'organizzazione del Corso spetterà al Comitato direttivo e scientifico, composto da rappresentanti di ciascun soggetto istituzionale firmatario del presente Protocollo. Il Comitato sarà presieduto da un Coordinatore eletto tra i suoi membri e con durata triennale rinnovabile. Il Comitato avrà il compito di individuare gli argomenti ed il calendario delle lezioni, nonché le relatrici e i relatori.

4. Le relatrici e i relatori saranno scelti tra magistrati, avvocati e docenti universitari di comprovata competenza nei settori d'interesse e in particolare riferimento agli argomenti specifici delle lezioni.

5. Le lezioni, da tenersi *online*, avranno una durata compresa tra le 2 e le 3 ore, per un monte ore complessivo compreso tra le 25 e le 35 ore con una frequenza minima pari all'80% delle

lezioni. Le lezioni comprenderanno la discussione di casi giurisprudenziali, *workshops* interattivi con le relatrici e i relatori, prove pratiche.

6. I costi organizzativi saranno prevalentemente coperti con il contributo dei soggetti istituzionali partecipanti al tavolo distrettuale.

7. Il Corso di cui al presente articolo non deve ritenersi esclusivo ai fini della formazione specifica richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) e 3, sub i), restando le istituzioni ed associazioni libere di organizzare corsi di formazione anche specifici nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

6. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

1. Il curatore speciale del minore può svolgere la funzione processuale quale difensore del minore all'interno di un procedimento, oppure una funzione di rappresentanza sostanziale.

2. Il curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, può formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: - non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); - i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia.

3. Dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare):

a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine),

b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto - anche solo potenziale - con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).

4. L'istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se:

1) abbia un reddito proprio superiore alla soglia stabilita dalla legge,

2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto di interessi - anche potenziale - con il minore in giudizio,

3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore e i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (che non siano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con gli interessi del minore) superino la soglia di legge.

5. Nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del minore, il curatore speciale deve svolgere l'attività propria del difensore e, quindi, studio del ricorso e delle relazioni psico-sociali, ascolto del minore, colloqui con i servizi sociali e con i genitori, partecipazione alle udienze, redazione della comparsa di costituzione, eventuali memorie istruttorie e

comparse conclusionali o note difensive), per le quali attività il curatore speciale chiederà la liquidazione secondo il presente protocollo.

6. Tenuto conto dell'art. 4, comma 10-septies del DM 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM del 13 agosto 2022, n. 147, ai sensi del quale *"Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato."*, si conviene che lo scaglione di valore di riferimento per i procedimenti contenziosi è quello indeterminabile - complessità bassa o media, che, secondo l'art. 5 comma 6 del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 deve considerarsi *"non inferiore ad € 26.000 e non superiore ad € 260.000"*.

7. Per lo svolgimento dell'attività essenziale del curatore speciale, che comprende: - studio del ricorso introduttivo e delle relazioni psico-sociali, ascolto del minore, colloqui informativi con i servizi sociali, con i difensori dei genitori e con ogni altro soggetto da consultare nel caso concreto (insegnanti, medici, ascendenti), - partecipazione fino a tre udienze, ad eccezione delle udienze di mero rinvio; - nomina in rappresentanza e difesa processuale di un solo minore, si applicheranno i valori dello scaglione € 26.000,00-52.000,00 (valore indeterminabile - complessità bassa), per ogni fase in cui il curatore speciale del minore ha effettivamente svolto attività (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/ di trattazione, fase decisionale).

8. Nel caso in cui il curatore venga nominato per due o più minori, il compenso liquidato come sopra, potrà essere aumentato per ogni minore oltre il primo, nella misura del 30 per cento, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 sullo scaglione da € 26.000 a € 52.000.

9. Per lo svolgimento di attività particolarmente complessa, indipendentemente dalle udienze a cui si è partecipato, potranno applicarsi i valori dello scaglione € 52.000,00-260.000,00 (valore indeterminato- complessità media), per ogni fase in cui il curatore speciale del minore ha effettivamente svolto attività (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/ di trattazione, fase decisionale).

10. Al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria il rispetto della previsione di cui all'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotta dall'art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015 n. 208 (*"Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*), il difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato deposita l'istanza di liquidazione dei compensi e i relativi allegati per via telematica (PCT), con l'indicazione sintetica delle attività difensive svolte per ciascuna fase. Unitamente all'istanza il difensore deposita la domanda di ammissione e la delibera di ammissione al patrocinio nonché la documentazione ivi allegata e la documentazione relativa alle annualità successive, osservando, se possibile, i seguenti termini: - per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi; - per i procedimenti in camera di consiglio: al momento dell'assunzione della causa in riserva per la decisione.

11. Se al curatore speciale del minore sono attribuite dal giudice funzioni sostanziali, il compenso sarà proporzionalmente aumentato, determinandosi secondo equità.

12. Poiché il curatore del minore nominato ex art. 473 bis.7 c.p.c. opera sotto la vigilanza del Giudice Tutelare, il suo compenso può essere determinato applicando i parametri previsti

dalle tabelle allegate al DM 55/2014 per i procedimenti di Volontaria Giurisdizione, considerando lo scaglione di valore indeterminabile, da considerarsi non inferiore ad € 26.000 e non superiore ad € 520.000. Tale compenso sarà liquidato dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di vigilanza appositamente aperto.

7. DECORRENZA

1. Il presente Protocollo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione, ad eccezione dell'art. 4, relativo al corso di formazione distrettuale, che sarà operativo entro un anno dalla sottoscrizione.

Ancona, 31/03/2026

Corte d'Appello di Ancona

il Presidente dott. Luigi Catelli

Tribunale di Ancona

il Presidente dott. Edi Ragaglia

Tribunale di Ascoli Piceno

il Presidente dott. Raffaele Agostini

Tribunale di Fermo

il Presidente dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Tribunale di Macerata

il Presidente dott. Paolo G. S. Vadalà

Tribunale di Pesaro

il Presidente dott. Lorena Mussoni

Tribunale di Urbino

il Presidente dott. Luigi Reale

Unione regionale dei Consigli degli Ordini
forensi delle Marche

il Presidente Avv. Arturo Pardi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ancona

il Presidente Avv. Gianni Marasca

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ascoli Piceno

il Presidente Avv. Paolo Travaglini

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Fermo

il Presidente Avv. Fabiana Screpante

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Macerata

il Consigliere Avv. Mariagioia Squadroni
in qualità di delegata del Presidente
del COA Avv. Paolo Parisella

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Pesaro

il Presidente Avv. Arturo Pardi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Urbino

il Consigliere Segretario Avv.
Nicoletta Bonci in qualità di delegata
del Presidente del COA Avv.
Pasquale Marra

AIAF -Marche

il Presidente Avv. Marina Guzzini

AMI - Sezione Distrettuale Marche

il Presidente Avv. Massimo Miccichè

Camera Minorile Dorica

il Presidente Avv. Bernardo Becci

Camera Minorile Picena

l'Avv. Alisia Laudadio in qualità di
delegata del Presidente Avv. Francesca
Vicci

Camera Minorile e della Famiglia della Marca	il Presidente Avv. Anna Di Cosmo

CAMMINO Marche	l'Avv. Monica Clementi in rappresentanza del Presidente

ONDIF Sezione di Ancona	il Presidente Avv. Daniela Giampieri

ONDIF Sezione di Ascoli Piceno	il Presidente Avv. Annalisa Agostini

ONDIF Sezione di Fermo	il Presidente Avv. Donatella Sciarresi

ONDIF Sezione di Macerata	il Presidente Avv. Mariagioia Squadroni

ONDIF Sezione di Pesaro	il Presidente Avv. Alexandra Tamburini

Avvocatura e Famiglia	il Presidente Avv. Giancarlo Savi

Università degli Studi di Macerata	prof. Romolo Donzelli - ordinario di Diritto processuale civile
